INFORMAZIONE IN TEMA DI TEMPISTICHE E MODALITA' PER LA COSTITUZIONE IN MORA E INDENNIZZI AUTOMATICI PER IL CLIENTE (art. 3 dell'Allegato A alla Deliberazione 29 maggio 2015, n. 258/2015/R/com (TIMOE) e s.m.i.

TEMPISTICHE E MODALITA' PER LA COSTITUZIONE IN MORA DEL CLIENTE

Nel caso di mancato o parziale pagamento della fattura entro il termine in essa indicato, NWG Energia invierà al Cliente, tramite raccomandata A/R o PEC, una comunicazione di costituzione in mora, contenente il preavviso che, nel caso di mancato pagamento, si procederà a richiedere la sospensione della fornitura al Distributore competente:

- decorsi 25 (venticinque) giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente connesso in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore per l'abbassamento di potenza;
- decorsi 40 (quaranta) giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente diverso da quello di cui al punto che precede.

In caso di mancato pagamento entro il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora, NWG Energia attenderà ulteriori 3 giorni lavorativi, dopodiché, se la morosità persiste, richiederà al Distributore - senza ulteriore avviso - la sospensione della fornitura di energia elettrica relativa al punto di prelievo su cui risulta la morosità, come previsto dagli artt . 4 e 5 dell'Allegato A alla Deliberazione 29 maggio 2015, n. 258/2015/R/com (TIMOE) e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Qualora le condizioni tecniche del misuratore lo consentano e qualora lo stesso misuratore sia in bassa tensione, prima della sospensione verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile per un periodo di 15 (quindici) giorni, decorsi i quali senza che sia intervenuto il pagamento, si procederà alla sospensione totale della fornitura.

In caso di sospensione, sarà posto a carico del Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura, nel limite dell'ammontare previsto da ARERA e del contratto di fornitura sottoscritto dal Cliente.

Sempre in caso di mancato pagamento entro il termine sopra indicato, NWG Energia si riserva il diritto di agire in ogni opportuna sede per il recupero del credito, comprensivo di interessi di mora, fermo restando in ogni caso il diritto di NWG Energia di ripetere tutti gli importi sostenuti per invio di comunicazioni di messa in mora o solleciti di pagamento, nonché tutte le spese sostenute per il recupero, anche giudiziale, del credito. In caso di mancato pagamento, NWG Energia potrà richiedere l'applicazione nei confronti del cliente, a titolo di indennizzo, del corrispettivo CMOR così come regolato nell'Allegato 1 alla Delibera ARG/elt 219/10 e s.m.i..

La richiesta di riattivazione della fornitura sarà effettuata da NWG Energia esclusivamente a seguito dell'integrale pagamento delle somme dovute e risultanti nella comunicazione di messa in mora.

La richiesta di riattivazione del servizio verrà trasmessa da NWG Energia all'Utente di trasporto e dispacciamento, che provvederà a sua volta ad inviare richiesta al Distributore, nello stesso giorno della ricezione del pagamento o dell'idonea documentazione attestante il pagamento.

Qualora il pagamento o la documentazione dimostrante l'avvenuto pagamento pervenga a NWG Energia oltre le ore 18 nei giorni feriali, l'invio della richiesta di riattivazione all'Utente di trasporto e dispacciamento, che provvederà a sua volta ad inviare richiesta al Distributore, avverrà nel primo giorno feriale successivo.

INDENNIZZI AUTOMATICI A FAVORE DEL CLIENTE

La informiamo infine che, ai sensi della delibera 258/2015/R/com (TIMOE) e s.m.i., l'esercente la vendita sarà tenuto a corrispondere al cliente finale:

a) un indennizzo automatico di importo pari ad Euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

b) un indennizzo automatico di importo pari a Euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza, nonostante, alternativamente:
   1) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
   2) il mancato rispetto del termine minimo (tre giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza

Il sopramenzionato indennizzo sarà corrisposto al Cliente in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell'importo addebitato nel documento di fatturazione ovvero mediante imputazione di un credito da detrarre nelle fatture successive in caso di importo fatturato inferiore all'indennizzo. In ogni caso, l'indennizzo sarà corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione o della riduzione di potenza.